

## Trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41 d.lgs. 33/2013)

### La norma

1. *Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.*

1-bis. *Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*  
(comma introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. *Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.*

3. *Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.*

4. *E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intcorsi.*

5. *Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.*

6. *Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.*  
(comma così modificato dall'art. 15, comma 2, della legge n. 118 del 2022)

### CHIARIMENTI SUL COMMA 3 DELL'ART. 41

Si rammenta che ad avviso di ANAC (come già chiarito nel PNA 2016 e nella delibera n. 241/2017) il riferimento all'art. 15 è da intendersi come un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, l'art. 15 riguarda unicamente gli incarichi di collaborazione e consulenza, mentre la trasparenza degli incarichi dirigenziali è disciplinata all'art. 14, cui più propriamente vanno ricondotti gli obblighi di trasparenza anche per la dirigenza sanitaria ex art. 41, co. 2.

Tale orientamento peraltro è stato assunto anche tenendo conto che un'interpretazione letterale dell'art. 41, co. 3, comporterebbe, nell'attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall'art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall'art. 14.

## Ulteriore normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Art. 1, co. 7

7. *Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:*

a) *graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;*

b) *previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;*

c) *individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.*

## CHIARIMENTI SULLA PORTATA DELLA NORMA ART. 1, CO. 7, D.L. 162/2019

Ferma restando l'applicazione dell'art. 41 con le modalità esplicitate nel presente schema, è sospesa la pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 con riferimento alla dirigenza sanitaria nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7 D.L. 162/2019.

## Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 41 nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti sotto sezioni di primo livello:

- “Pagamenti” (Spese e pagamenti effettuati)
- “Servizi erogati” (Liste d'attesa; Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta);

- “Bilanci” (Bilanci certificati)
- “Strutture sanitarie private accreditate”

Resta fermo che ove l’obbligo di pubblicazione non sia “*compatibile*” con le peculiarità organizzative e funzionali dell’amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Quando un obbligo di pubblicazione non è applicabile va inserita nelle sottosezioni di primo e/o, ove previste, di secondo livello, della sezione AT la seguente precisazione: “L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione”.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di “Amministrazione trasparente” se:

- È un Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 41
- È un Soggetto tenuto parzialmente all’obbligo di pubblicazione ex art. 41
- È un Soggetto non tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 41

Le amministrazioni/ente pubblicano nella sottosezione di AT i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento “Istruzioni operative elaborate ai sensi dell’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013” (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024).

L’Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

**Dati sui “Pagamenti del SSN”, sulle “Liste di attesa”, sui “Bilanci” e sugli “Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta” (art. 41, co. 1-bis e co. 6)**

**Ambito soggettivo di applicazione:**

- ✓ Amministrazioni ed enti del SSN<sup>1</sup>
- ✓ Amministrazioni ed enti del Servizio sanitario regionale, comprese le Aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere
- ✓ Enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.

SEZIONE		AGGIORNAMENTO	
Spese e pagamenti effettuati (Rif. <u>Schema</u> di pubblicazione “Spese e pagamenti effettuati”)		Trimestrale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
<u>Lo</u> schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di secondo livello “Dati sui pagamenti del SSN” (Art. 41, c. 1-bis).			
Dati pubblicati in formato editabile scaricabile			
	<p style="text-align: center;"><b>DATI RIEPILOGATIVI SULLE SPESE E SUI PAGAMENTI</b> N.B. La pubblicazione dei dati è in forma sintetica e aggregata (art. 41, co. 1-bis) Da replicare per ogni trimestre nell’annualità</p>		
Ambito temporale di riferimento	Trimestre (I, II, III e IV trimestre per ogni anno)	Numero trimestre	
Macrocategoria-Tipologia spesa	Possibili valori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoro               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori di ristrutturazione straordinari, lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze</li> </ul> </li> </ul>	Testo	

<sup>1</sup> Il sito del Ministero della Salute riporta la seguente precisazione: “Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati e “Presidi”) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi o contratti”.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisto di beni (ad es. prodotti farmaceutici, dispositivi medici, vaccini)</li> </ul> </li> <li>• Servizio <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisti di servizi (ad es. servizi sanitari di vario tipo ma anche acquisti di prestazioni di psichiatria e socio-sanitarie), assicurazioni, spese legali, manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari, consulenze)</li> </ul> </li> </ul>		
Importo	Importo pagato nel trimestre di riferimento	Valore	
Beneficiario	Beneficiario del pagamento N.B: Laddove i destinatari dei pagamenti siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure con l'inserimento di "omissis", etc.	Testo	

)

Liste d'attesa (Rif. <a href="#">Schema di pubblicazione</a> "Liste di attesa")	Tempestivo	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
Bilanci certificati (Rif. <a href="#">Schema di pubblicazione</a> "Bilanci")	Tempestivo	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
Aspetti qualitativi e quantitativi servizi e attività (Rif. <a href="#">Schema di pubblicazione</a> "Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta")	Tempestivo	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

### a. Schema di pubblicazione "Spese e pagamenti effettuati"

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione, sotto-sezione di secondo livello "Dati sui pagamenti del SSN" (Art. 41, c. 1-bis).

Dati pubblicati in formato editabile scaricabile

DATI RIEPILOGATIVI SULLE SPESE E SUI PAGAMENTI		
N.B. La pubblicazione dei dati è in forma sintetica e aggregata (art. 41, co. 1-bis) Da replicare per ogni trimestre nell'annualità		
Ambito temporale di riferimento	Trimestre (I, II, III e IV trimestre per ogni anno)	Numero trimestre
Macrocategoria-Tipologia spesa	<p>Possibili valori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori di ristrutturazione straordinari, lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze</li> </ul> </li> <li>• Bene <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisto di beni (ad es. prodotti farmaceutici, dispositivi medici, vaccini)</li> </ul> </li> </ul>	Testo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisti di servizi (ad es. servizi sanitari di vario tipo ma anche acquisti di prestazioni di psichiatria e socio-sanitarie), assicurazioni, spese legali, manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari, consulenze)</li> </ul> </li> </ul>	
Importo	Importo pagato nel trimestre di riferimento	Valore
Beneficiario	Beneficiario del pagamento N.B: Laddove i destinatari dei pagamenti siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure con l'inserimento di "omissis", etc.	Testo

## b. Schema di pubblicazione “Liste di attesa”

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Servizi Erogati” e sotto-sezione di secondo livello “Liste di attesa” (Art. 41, c. 6)<sup>2</sup>.

LISTE DI ATTESA		
N.B: l’obbligo di pubblicazione dei dati e le informazioni inerenti alle liste di attesa se pubblicati su appositi portali di regioni e province autonome in conformità a quanto stabilito dal ministero della Salute in Linee di indirizzo del 15.12.2022 “Requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa sui siti web di regioni, province autonome e aziende sanitarie”, può essere assolto mediante un link che dalla sotto-sezione di primo livello “Servizi Erogati” rinvia ai suddetti portali.		
Di seguito i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 41, co. 6 d.lgs. 33/2013.		
Prestazione	Macrocategorie <sup>3</sup> di prestazioni erogate - prestazioni ambulatoriali - prestazioni ricovero - prestazioni inserite in Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali nell’area cardiovascolare e oncologica	Testo
Prestazioni ambulatoriali		
Classe di priorità per prestazioni	I valori sono <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• U (Urgente), da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;</li> <li>• B (Breve), da eseguire entro 10 giorni;</li> <li>• D (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;</li> <li>• P (Programmata), da eseguire entro 120 giorni</li> </ul>	opzione vincolata
Ambiti di garanzia	Indicare l’ambito di garanzia individuato nel piano attuativo aziendale, secondo quanto previsto nel piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021	Testo
Tempi di attesa massimi per la prestazione per classe di priorità	Tempi di attesa massimi espressi in giorni	Decimale
Tempi medi effettivi di attesa delle prestazioni	Valore mediano dei tempi espressi in giorni	Decimale

<sup>2</sup> Con il d.l. n. 73 del 7 giugno 2024, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è prevista l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa di ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con l’obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal PNRR. Il decreto-legge prevede anche l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, con il compito di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, anche sulla base di segnalazioni da parte dei cittadini. Il decreto stabilisce, fra l’altro, a carico degli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali, l’obbligo della piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie.

<sup>3</sup> L’elenco di tutte le prestazioni delle 3 macrocategorie sono pubblicate nel PNGLA (PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2019-2021) del ministero salute, ancora in vigore

<sup>4</sup> I valori indicati sono presi dal PNGLA (PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2019-2021) del ministero salute, ancora in vigore.

prenotate per classe di priorità <sup>5</sup>		
<b>Ricoveri</b>		
Classi di priorità per ricoveri	<p>I valori<sup>6</sup> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi</li> <li>• B Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.</li> <li>• C Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi</li> <li>• D Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi</li> </ul>	Opzione vincolata
Ambiti di garanzia	Indicare l'ambito di garanzia individuato nel piano attuativo aziendale, secondo quanto previsto nel piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021	Testo
Numero interventi/ricoveri per classe priorità	Numero interventi/ricoveri per ogni classe di priorità	Decimale
Tempi medi effettivi di attesa per i ricoveri programmati per classe priorità	Valore mediano dei tempi di attesa per gli interventi/ricoveri espressi in giorni	Decimale

### c. Schema di pubblicazione “Bilanci”

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Bilanci” (Art. 41, c. 6).

Da pubblicare in formato editabile e scaricabile

<b>Bilanci</b>		
Bilancio preventivo certificato	Link al documento pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente, o ai dati pubblicati ai sensi dell’art. 29 del dlgs. 33/2013 in conformità allo schema predisposto da ANAC ex art. 48 (ove utilizzato)	URL
Bilancio consuntivo certificato	Link al documento pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente, o ai dati pubblicati ai sensi dell’art. 29 del dlgs. 33/2013 in conformità allo schema predisposto da ANAC ex art. 48 (ove utilizzato)	URL

### d. Schema di pubblicazione “Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta”

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Servizi Erogati” (Art. 41, c. 6)

<b>Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta</b>		
Aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta	Dati o Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	Testo e URL

<sup>5</sup> Per il calcolo dei tempi medi di attesa cfr. Linee di indirizzo del 15.12.2022 “Requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa sui siti web di regioni, province autonome e aziende sanitarie”

<sup>6</sup> I valori indicati sono presi dal PNGLA (PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2019-2021) del ministero salute, ancora in vigore

## Schemi di pubblicazione

Gli schemi rappresentano informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso/Dati sulle procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria” (art. 41, co. 2 e art. 19) e “Personale/Dati sugli incarichi di dirigenza sanitaria” (art. 41, co. 3 e art. 14)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sulle procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria (Rif. <u>Schema di pubblicazione sulle procedure di conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2 e 19)</u> )	Tempestivo	Art. 41, c. 2 e art. 19 d.lgs. n. 33/2013
Dati sugli incarichi di dirigenza sanitaria (Rif. <u>Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14) per la dirigenza sanitaria, integrato con disposizioni dell’art. 41, co. 3, e tenuto conto della giurisprudenza sull’applicazione della norma alla dirigenza sanitaria e della Delibera 241/2017</u> )	Tempestivo	Art. 41, c. 2 e 3 e art. 14 d.lgs. 33/2013 + delibera 241/2017 <sup>7</sup> + orientamenti giurisprudenza <sup>8</sup>

<sup>7</sup> Nella delibera 241/2017 al § 2.3. “La dirigenza sanitaria” ANAC ha chiarito tra l’altro che “con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse. ... Al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14. ... sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2. ... Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguitate dal legislatore anche nel settore sanitario, una lettura delle norme coerente..., consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art. 14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013”.

ANAC ha ripreso il tema della dirigenza sanitaria nella delibera 586/2019 in cui, facendo applicazione della distinzione operata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20/2019 tra i diversi tipi di incarichi dirigenziali, apicali e non apicali, ha rivisto la delibera 241/2017 precisando che sono tenuti agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14, comma 1 del decreto, compresi quelli di cui alla lett. f) i soli soggetti di vertice del SSN e cioè «il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (dirigenti apicali)», e non anche i dirigenti delle strutture semplici.

Nella delibera ANAC si è inoltre posta il problema di identificare i dirigenti cui applicare la normativa in tema di trasparenza giungendo alla conclusione che il richiamo della citata Corte Costituzionale al d.lgs. 165/2001 come parametro unico di riferimento «non permette di escludere che la normativa, nei termini indicati dalla Corte, possa essere applicabile anche alle amministrazioni non statali...».

Secondo ANAC, per individuare i dirigenti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali cui si applica la disciplina della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali dettata dall’art. 14, comma 1 lett. f), vale dunque il criterio di cui ha fatto uso la Corte prendendo a riferimento l’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 e cioè la titolarità da parte del dirigente di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata in uffici dirigenziali generali e non accompagnata dall’attribuzione all’incaricato di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e di spesa “d’elevatissimo rilievo”.

<sup>8</sup> Il TAR LAZIO, Roma, sez. I, con sentenza del 20/11/2020 n. 12288 ha escluso che la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, c. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 si applichi ai dirigenti medici direttori di struttura complessa.

Secondo il GA “Le figure dirigenziali indicate, infatti, non possono considerarsi particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e selezione degli indirizzi politici, e si occupano piuttosto dell’effettiva gestione ed operatività delle aziende sanitarie. ... l’accumulo dei dati reddituali di tali soggetti comporterebbe più un appesantimento del sistema che un effettivo beneficio alla trasparenza e conoscibilità dell’operato dell’Amministrazione, dovendosi limitare l’applicazione del regime di trasparenza più pervasivo, nel rispetto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e in attesa dell’auspicato riordino della materia da parte del legislatore, solo alle figure dirigenziali effettivamente apicali”.

ANAC ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., in ordine al disposto e alle modalità di esecuzione della sentenza. e, in particolare, se l’annullamento della delibera n. 586/2019 dovesse intendersi o meno limitato alla previsione riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa. Il GA ha confermato che la pronuncia sia da intendersi come necessariamente limitata alla previsione della delibera n. 586/2019, riguardante i dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, oggetto del ricorso proposto e della questione giuridica trattata nella motivazione, di tal che l’annullamento deve ritenersi circoscritto alla parte della delibera concernente l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 a carico di tali figure dirigenziali.

---

a) Schema di pubblicazione sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2 e 19)

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso” (artt. 41, co. 2 e 19)

Soggetti tenuti:

- ✓ aziende sanitarie ed ospedaliere

**Procedure di conferimento incarichi dirigenza sanitaria (art. 41, co. 2)**

Stato	Possibili valori: In corso/Concluso	Testo
Denominazione	Oggetto della procedura selettiva con indicazione del tipo di incarico che si intende conferire a scelta tra uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Direttore generale;</li><li>• Direttore sanitario;</li><li>• Direttore amministrativo;</li><li>• Responsabile di dipartimento;</li><li>• Responsabile di struttura semplice</li><li>• Responsabile di struttura complessa</li><li>• Direttore dei Servizi Socio-Sanitari</li></ul>	Testo
Avviso di selezione	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL
Composizione della Commissione, ove di essa sia prevista la pubblicazione in base alla normativa nazionale in materia	Nominativi Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	Testo + URL
Criteri di valutazione della Commissione	Pubblicazione dei criteri di valutazione o in alternativa Link al documento dei criteri di valutazione della Commissione di esame, pubblicato nel sito istituzionale (doc in formato aperto)	Testo + URL

---

b) Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14) per la dirigenza sanitaria, integrato con disposizioni dell’art. 41, co. 3, e tenuto conto della giurisprudenza sull’applicazione della norma alla dirigenza sanitaria e della Delibera 241/2017<sup>9</sup>

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Personale”, sezione di secondo livello “Titolari di incarichi dirigenziali” (artt. 41, co. 2 e 3, 14).

Giova ricordare che per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 41, comma 2, l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter – è sospesa, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. 162/2019.

Quello che si descrive è lo standard di pubblicazione imposto dalla norma.

Soggetti tenuti:

- ✓ aziende sanitarie ed ospedaliere

---

<sup>9</sup> Cfr. note n.ri 8 e 9 *supra*.

## INCARICHI

Incarico	<p>Possibili valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore generale;</li> <li>• Direttore sanitario;</li> <li>• Direttore amministrativo;</li> <li>• Responsabile di dipartimento;</li> <li>• Responsabile di struttura semplice</li> <li>• Responsabile di struttura complessa</li> <li>• Direttore dei servizi socio-sanitari</li> </ul>	Testo
----------	---	-------

**N.B: Per ognuno degli incarichi sopra indicati, i contenuti dell'obbligo sono elencati nello schema relativo all'art. 14.**

### Dati sulle “Strutture sanitarie private accreditate” (art. 41, co. 4)

Lo schema rappresenta le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, sotto-sezione di primo livello “Strutture sanitarie private accreditate” (art. 41, co. 4).

#### Soggetti tenuti:

- Regioni
- Aziende Sanitarie (per gli accordi o i contratti stipulati)

#### Schema di pubblicazione

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE (Elementi minimi da includere nella pubblicazione)		
Denominazione della struttura sanitaria privata accreditata		Testo
Sede operativa (indirizzo e Comune)		Testo
Tipologia di servizio offerto in regime di accreditamento*	<p>Possibili valori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assistenza ambulatoriale;</li> <li>2. Assistenza ospedaliera;</li> <li>3. Assistenza territoriale</li> <li>4. Altro (testo libero)</li> </ol>	Testo
*NB: la pubblicazione di tale dato è da intendersi come facoltativa.		
Durata accreditamento	Dal GG/MM/AAAA AL GG/MM/AAAA	data
Numero e data provvedimento di accreditamento	Numero e data	Decimale + Data in GG/MM/AAAA
ACCORDI		
Nuovo accordo o rinnovo di accordo precedente	Indicare se trattasi di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuovo accordo</li> <li>2. Rinnovo accordo precedente</li> </ol>	Opzione 1 o 2
Parti dell'accordo		Testo
Oggetto		Testo
Data di pubblicazione	Data in GG/MM/AAAA	data
Durata dell'accordo	Espressa in anni/mesi	decimale
Documento	Link al documento	URL

